Penale Sent. Sez. 4 Num. 31554 Anno 2020

Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: CENCI DANIELE

Data Udienza: 13/10/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso l'ordinanza del 03/12/2019 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

lette le conclusioni del PG, dr.ssa Antonietta Picardi, che ha chiesto annullarsi senza rinvio il provvedimento impugnato

M-

RITENUTO IN FATTO

1.Il Tribunale di sorveglianza di Milano con ordinanza del 3-10 dicembre 2019 ha dichiarato improcedibile il ricorso avanzato ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, da avverso il provvedimento con il quale il 13 settembre 2019 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

2. Tali, testualmente ed integralmente, le ragioni della decisione:

«Il detenuto [...] ha presentato tempestivo ricorso ex art. 99 dpr 115/2002 avverso il provvedimento collegiale TDS [...] con il quale è stata rigettata la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato [...]

Questo Magistrato ha conseguentemente emesso decreto 19.10.2019 nel quale, per l'udienza dinanzi a sé del 3.12.2019, ha fissato:

termine di gg. 30 al per la notifica al Ministero delle finanze del suo ricorso e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza;

termine alla parte resistente di gg. 10 liberi prima della suddetta udienza per il deposito di memoria e documentazione eventualmente da produrre.

Di tale decreto presidenziale il Guarino ha ricevuto notifica presso l'Ufficio matricola [...] in data 16.10.2019.

Per consentire al Ministero di costituirsi 10 giorni liberi prima della udienza del 3.12.2019 detto Ministero avrebbe dovuto ricevere la notifica del ricorso del detenuto e decreto presidenziale almeno 30 giorni prima del 21.11.2019.

Rileva dagli atti il magistrato (lo scrive lo stesso detenuto il 18.11.2019) che egli solo "in data 31.10.2019" – e dunque allorché non gli era più possibile il rispetto dei termini fissati nel decreto – si è rivolto all'Istituto che lo ospita per adempiere all'onere di notifica.

Posto che è precluso l'esame del merito del ricorso P.Q.M.

Dichiara la improcedibilità del ricorso. Si cemunichi».

3.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza tramite difensore di fiducia, affidandosi ad un solo motivo con cui denunzia violazione di legge (artt. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 70-bis e 102 cod. proc. civ.).



Il ricorrente segnala errori nella date che si leggono nel provvedimento, con riferimento sia al giorno in cui l'interessato avrebbe ricevuto notifica del provvedimento di fissazione (anteriore alla emissione del provvedimento stesso) sia al giorno ultimo per la effettuazione delle notifiche al Ministero (con una sfasatura di due giorni rispetto alla data che su assume corretta) e la tempestività dell'iniziativa del detenuto nel rivolgersi all'Ufficio matricola.

Ciò posto, sottolineata la natura civilistica del procedimento, lamenta un duplice errore di diritto commesso dal Tribunale:

in primo luogo, nel ritenere perentorio il termine per la notifica da parte del ricorrente del decreto di fissazione e del ricorso alla controparte;

inoltre, nel trascurare la facoltà, pacificamente riconosciuta, per il detenuto di chiedere all'amministrazione penitenziaria di effettuare le notifiche in questione per suo conto.

Richiamate, dunque, plurime pronunzie di legittimità stimate pertinenti, domanda l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

4. Il P.G. nella sua argomentata requisitoria scritta ex art. **611** cod. proc. pen. del 31 luglio – 3 agosto 2020 ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

COMMITTEE IN BUILDING

1.Il ricorso è fondato, sotto entrambi i profili segnalati, e deve essere accolto.

A parte gli errori nelle date – segnalati puntualmente dalla difesa nel ricorso – che rendono incomprensibile la ragione della decadenza/perenzione sostanzialmente posta a base del provvedimento di "improcedibilità" (tipologia non prevista in linea generale nella sistematica del cedice di rito) l'ordinanza impugnata è affetta, come evidenziato nella requisitoria de P.G., da un duplice errore di diritto:

trascura, infatti, il Tribunale di sorveglianza di Milano che la Corte di cassazione ha reiteratamente – e già da tempo – precisato che «L'incombente, previsto a pena di inammissibilità, della notifica all'ufficio finanziario del ricorso avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99, comma secondo, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) è validamente adempiuto dal soggetto impugnante, che si trovi detenuto, mediante la richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di provvedere alla trasmissione all'ufficio finanziario delle capie del ricorso. (Nella specie la Corte, nel precisare che tale richiesta è atto equipollente alla notifica, ha



annullato senza rinvio l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza per la mancata notifica all'ufficio finanziario del ricorso da parte del detenuto)» (Sez. 4, n. 5045 del 10/11/2010, dep. 2011, Antonov e Min. Econ., Rv. 249564-01; in termini, tra le altre, Sez. 4, n. 52872 del 15/11/2016, Attanasio, Rv. 268686-01);

e non tiene in alcuna considerazione che è pacifico che «In tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'opposizione dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stata tempestivamente depositata presso il giudice "ad quem", ma non notificata alla Direzione Regionale delle Entrate a cura dell'instante, non si configura - in difetto di una espressa previsione di legge in tal senso- l'inammissibilità del gravame, sicché va disposta la rituale notifica del ricorso all'amministrazione finanziaria, che va eseguita a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio» (così Sez. 4, n. 44916 del 10/12/2010, Stivaletti e altro, Rv. 249066-01; in termini, più di recente, Sez. 4, n. 18806 del 07/12/2015, dep. 2016, Attanasio, Rv. 266699-01). Non si tratta, perattro, di affermazioni isolate, in quanto già in passato si era puntualizzato che «In tema di gratuito patrocinio, quando il ricorso dell'interessato avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione sia stato tempestivamente depositato presso il giudice "ad quem", ma non notificato alla Direzione regionale delle entrate a cura dell'istante e il giudizio si sia comunque svolto in assenza della necessaria controparte, concludendosi con ordinanza di inammissibilità, deve essere dichiarata la nullità del procedimento e del provvedimento conclusivo e, poiché la mancata notificazione non dà luogo all'inammissibilità del ricorso, non essendo sanzionata da un'esplicita previsione di decadenza dal gravame, deve disporsi il rinvio degli atti allo stesso giudice perché, previa rituale netifica del ricorso alla Direzione regionale delle entrate, da eseguire a cura del ricorrente ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, proceda a nuevo giudizio» (Sez. 1, n. 4378 del 04/2/2000, dep. 2001, Cappella, Rv. 218398-01; in conformità Sez. 1, n. 14406 del 25/01/2001, Ferretti, Rv. 219098-01)

- **2.** E' dunque necessario, in accoglimento del ricorso, annullare il provvedimento impugnato senza rinvio, con restituzione atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.
- 3. La motivazione della sentenza viene redatta in forma semplificata, dovendosi fare applicazione nel caso di specie di principi giuridici già reiteratamente affermati dalla Corte di cassazione e condivisi dal Collegio,



ricorrendo le condizioni di cui al decreto del Primo Presidente della S.C. n. 84 dell'8 giugno 2016.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano per l'ulteriore corso.

Così deciso il 13/10/2020.